



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

ICEA
Via Nazario Sauro 2
40121 Bologna (BO)

E, p.c. ICQRF
VICO I
PREF II
PREF III
Via Quintino Sella, 42
00187 Roma

Organismi di Controllo
LORO SEDI

ACCREDIA
Via Tonale, 26
20125 - Milano

Agli Assessorati all'Agricoltura delle
Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Oggetto: certificazione delle attività di preparazione pasti.

Si fa riferimento alla nota n. 376/15 del 27 luglio 2015 con la quale codesto organismo di controllo ha chiesto alla scrivente Amministrazione se sia corretto considerare l'attività svolta presso i centri di cottura e le cucine centralizzate come attività di "preparazione" ai sensi dell'art. 2. i) del Reg. CE 834/07 e se, di conseguenza, tali attività ricadono nel campo di applicazione del Reg. CE 834/07.

A tal proposito si fa presente che la preparazione di alimenti presso i centri di cottura e le cucine centralizzate, così come descritto nella suddetta nota, e trasportati con mezzi idonei presso le unità terminali di somministrazione, si configura come attività di preparazione ai sensi del citato articolo 2. i) del Reg. CE 834/07. Tale attività, pertanto, risulta certificabile ai sensi il reg. (CE) n. 834/07.

Bisogna tuttavia considerare che al fine di ottenere la certificazione biologica i centri di cottura e le cucine centralizzate devono rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativa all'attività di preparazione di alimenti biologici.

RJ

In particolare i prodotti dovranno essere confezionati in imballaggi mono o pluri-porzione ed etichettati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del reg. (CE) n. 834/07.

Inoltre, trattandosi di prodotto trasportato da un'unità di preparazione ad un'unità di somministrazione, l'operatore dovrà adottare le disposizioni previste dall'articolo 31, paragrafo 1 del reg. (CE) n. 889/08 assicurandosi che il prodotto durante il trasporto ai centri di somministrazione pasti non possa essere manipolato o sostituito e che rechi, oltre alle indicazioni previste per legge, tutte le indicazioni previste ai punti a), b), c) e d) del paragrafo 1 del citato articolo.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori esigenze di chiarimento.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

